



COMUNE DI CUTROFIANO

Provincia di Lecce

Ordinanza n.88/2026

OGGETTO: Ordinanza sindacale per la rimozione e smaltimento di rifiuti in località "C.DA PISCOPIO" su terreno contraddistinto in C.T. al foglio n. 30 ptc. n. 92. Artt. 192 e 256 del D.lgs. n° 152 del 03.04.2006 e succ. mod..

IL SINDACO

Premesso che:

- **l'art. 50 c. 4 del D. Lgs. N. 267/2000 (TUEL)** stabilisce che il Sindaco esercita, altresì, le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

- **il D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale)**, adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

- in particolare, **l'art. 192 del suddetto decreto**, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee, e prevede, in caso di violazioni del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;

- nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: *"chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;*

- l'art. 255 del suddetto D. Lgs. 152/2006 al comma 3, stabilisce che *"chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art. 192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., il beneficiario della sospensione della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nell'ordinanza all'art. 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 187, comma 3";*

- in data 26.09.2026 alle ore 10:00 circa, in c.da Piscopio, personale di questo Comando, accertava la presenza di alcune lastre di amianto su un terreno contraddistinto in catasto con il foglio 30 ptc. 92;

- dalla visura catastale, il terreno risulta intestato a [REDACTED];

- che con nota prot. n. 15344/26 R.G. del 26.09.2026, regolarmente notificata in data 01.10.2026, il [REDACTED] s.m.g., veniva invitato a presentarsi presso Il Comando di Polizia Locale di Cutrofiano per assunzione di informazioni;

- che da contraddittorio instaurato, verbale nota prot. n. 15390, il [REDACTED] si dichiarava proprietario dei rifiuti;

Vista la precedente come comunicazione di avvio del procedimento ed il comportamento colposo;

Dato atto che a tutt'oggi il Sig. [REDACTED] non ha provveduto a ripristinare compiutamente le aree dove giacciono le lastre di amianto;

Preso atto, come risulta dall'istruttoria, che sui terreni di proprietà del [REDACTED] risultano ancora presenti le lastre di amianto depositate come documentato, per quantità e qualità, dal rilievo fotografico agli atti di quest'Ufficio;

Ritenuto necessario, adottare ogni provvedimento idoneo a garantire il ripristino dello stato dei luoghi, posto che la tipologia dei rifiuti abbandonati, rappresentano uno stato di pericolo per l'ambiente circostante e per la salute pubblica;

Valutato che, sulla scorta degli accertamenti effettuati dal comando Polizia Locale, che sono agli atti del procedimento, sussistono gli elementi sufficienti per attribuire una condotta almeno colposa a carico del proprietario dell'area, secondo lo spirito e la lettera di cui all'art. 192 del D. Leg.vo 152/2006 e succ. mod.;

Richiamati i più recenti orientamenti giurisprudenziali secondo i quali *"ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006, il proprietario o titolare di altro diritto di godimento sul bene risponde della bonifica del suolo, in solido con colui che ha concretamente determinato il danno, non a titolo di responsabilità oggettiva ma soltanto ove sia responsabile quanto meno a titolo di colpa, anche omissiva, per non aver approntato l'adozione delle cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà"*;

Considerato di dover disporre le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione in danno del soggetto obbligato ed al recupero delle somme anticipate;

Ravvisata la competenza sindacale ad emettere l'ordinanza de quo ai sensi dell'art. 192 del D. L.vo 152/2006, che ha natura di **lex specialis e posterior** rispetto al T.U.E.L., e da ritenersi pertanto prevalente alla stregua dei principi che regolano la gerarchia delle leggi e loro successione nel tempo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061);

Richiamati, il D.lgs. n. 267/2000, la legge 241/1990 e succ. mod., il D. lgs. n. 152/2006, artt. 192, 255 e 256;

ORDINA

a [REDACTED], in qualità di comproprietario al 50% del terreno in cui è avvenuto lo scarico ed abbandono di rifiuti, in violazione alla Legge:

- **di provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza** alla caratterizzazione e successiva rimozione e smaltimento, tramite ditta specializzata, dei rifiuti abbandonati in *contrada "Piscopio" su terreno contraddistinto in C.T. al foglio n. 30, ptc. n. 92;*
- **di conferire** correttamente i rifiuti di cui sopra presso centro di raccolta autorizzato, dando prova documentale dell'avvenuto smaltimento corretto;
- **di comunicare** a questo Ente, l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte degli organi di vigilanza;
- di trasmettere, entro il successivo termine di 10 giorni dal ripristino dello stato dei luoghi il F.I.R. (Formulario Identificativo dei Rifiuti) comprovante il corretto smaltimento e conferimento in discarica.

DISPONE

Che in caso di inottemperanza a quanto disposto dal presente provvedimento entro il termine di 10 giorni come sopra indicato, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno del responsabile ed alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D. Lgs 152/2006 il quale prevede:

"chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., il beneficiario della sospensione della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nell'ordinanza all'art. 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 187, comma 3".

Analogamente si procederà qualora l'interessato non fornisca la prova dell'avvenuto corretto smaltimento.

DEMANDA

Al personale del Corpo di Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente ordinanza.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia nel termine di sessanta giorni od in via alternativa, nel termine di centoventi giorni dalla notificazione, al Presidente della Repubblica.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza a:

██████, *in qualità di comproprietario del terreno in cui è avvenuto lo scarico ed abbandono di rifiuti.*

Dispone altresì la pubblicazione, della presente ordinanza all'albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni.

Dalla Residenza Municipale, Cutrofiano (Le), 05.10.2026.

Il Responsabile del procedimento

Comm. Durante dott. Mino

Il Sindaco

Dott. Luigi Melissano

Firmato digitalmente da: Luigi
Melissano

Data: 06/10/2026 12:46:02